

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 18
Modifica alla legge regionale n. 2/2019.
(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della [l.r. 2/2019](#))

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della [legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2](#) (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della [l.r. 2/2019](#) è così sostituita: "e) presa d'atto da parte della Giunta regionale".

Art. 2

(Modifica all'art. 6 della [l.r. 2/2019](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2](#) (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) sono aggiunte le seguenti parole "nel rispetto del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale".

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.